



Direttiva

sulla trasmissione elettronica dei dati del sistema d'informazione HOOGAN agli organizzatori di manifestazioni sportive per lo svolgimento dei controlli degli accessi tramite il confronto dei documenti d'identità (*HOOGAN+*)

Berna, maggio 2013

Indice

DIRETTIVA.....	2
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 Contenuto.....	2
SEZIONE 2: AUTORITÀ E SERVIZI COINVOLTI	3
Art. 2 Organizzatori di manifestazioni sportive.....	3
Art. 3 Servizi specializzati di polizia decentrati dei Cantoni	3
Art. 4 Sezione Tifoseria violenta	3
SEZIONE 3: UTENTI E COMUNICAZIONE	4
Art. 5 Utenti.....	4
Art. 6 Dati personali	4
SEZIONE 4: TRATTAMENTO E CONTROLLO.....	4
Art. 7 Ulteriore utilizzo e controllo dei dati.....	4
SEZIONE 5: CANCELLAZIONE E CONTROLLO PERIODICO.....	5
Art. 8 Cancellazione dei dati e comunicazione alla sezione Tifoseria violenta.....	5
Art. 9 Controllo periodico degli organizzatori di manifestazioni sportive da parte della sezione Tifoseria violenta	5
SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI	5
Art. 10 Entrata in vigore	5

DIRETTIVA

sulla trasmissione elettronica dei dati del sistema d'informazione HOOGAN agli organizzatori di manifestazioni sportive per lo svolgimento dei controlli degli accessi tramite il confronto dei documenti d'identità (HOOGAN+)

(Direttiva)

(Prima versione del 30 aprile 2013)

L'Ufficio federale di polizia fedpol,

visto l'articolo 24a capoverso 8 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120),

visto l'articolo 10 dell'ordinanza del 4 dicembre 2009 sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN (OMPAH; RS 120.52),

visto l'articolo 22 del regolamento sul trattamento dei dati HOOGAN del 1° marzo 2013,

emana la direttiva seguente:

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Le denominazioni utilizzate nella presente direttiva si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

Art. 1 Contenuto

1 La direttiva disciplina l'utilizzo, la comunicazione, il trattamento, il ritorno e l'eliminazione dei dati personali elettronici del sistema d'informazione HOOGAN da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei loro responsabili della sicurezza per manifestazioni sportive nazionali e internazionali che si svolgono in Svizzera.

2 La direttiva stabilisce i destinatari dei dati e i loro obblighi.

3 La direttiva definisce gli scopi per cui i dati sono comunicati agli organizzatori di manifestazioni sportive.

4 La direttiva descrive lo svolgimento della comunicazione dei dati e la procedura per controllare il suo rispetto. Essa è parte dell'allegato del regolamento per il trattamento dei dati HOOGAN.

SEZIONE 2: AUTORITÀ E SERVIZI COINVOLTI

Art. 2 Organizzatori di manifestazioni sportive

¹ Gli organizzatori di manifestazioni sportive¹ comunicano alla sezione Tifoseria violenta dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) il proprio interesse a svolgere controlli degli accessi mediante confronto dei documenti d'identità nonché il nome del responsabile della sicurezza per le pertinenti manifestazioni sportive. Egli funge da interlocutore ed è responsabile della ricezione dei dati del sistema d'informazione HOOGAN.

² Il responsabile della sicurezza garantisce che i collaboratori della sezione Tifoseria violenta abbiano accesso alle infrastrutture degli stadi, segnatamente alle zone d'ingresso, in occasione del sopralluogo e durante la fase di test.

³ In seguito a una fase di test conclusasi con successo, il responsabile della sicurezza può ottenere dalla sezione Tifoseria violenta i dati personali elettronici di HOOGAN.

⁴ Il responsabile della sicurezza provvede affinché all'interno del luogo della manifestazione sportiva i dati personali siano utilizzati conformemente alle prescrizioni e istruisce il personale di sicurezza in merito.

Art. 3 Servizi specializzati di polizia decentrati dei Cantoni

¹ I servizi specializzati sostengono gli organizzatori locali di manifestazioni sportive nella fase di test del controllo degli accessi tramite il confronto del documento d'identità con i dati di HOOGAN.

² I servizi specializzati possono controllare che l'utilizzo, la comunicazione e la distruzione dei dati elettronici avvenga conformemente alle prescrizioni.

Art. 4 Sezione Tifoseria violenta

¹ Quale gestore del sistema d'informazione HOOGAN, la sezione Tifoseria violenta comunica agli organizzatori di manifestazioni sportive i dati di HOOGAN. Essa può delegare tale compito ai servizi specializzati.

² La sezione Tifoseria violenta informa il servizio specializzato responsabile della manifestazione in merito all'impiego di HOOGAN+.

³ La sezione Tifoseria violenta verifica con l'ausilio dei fogli di controllo il rispetto delle basi legali, del regolamento sul trattamento dei dati e della presente direttiva. Controlla in particolar modo che l'utilizzo, la comunicazione, il trattamento, il ritorno e l'eliminazione dei dati avvengano secondo le prescrizioni.

¹ Art. 24a cpv. 8 LMSI

SEZIONE 3: UTENTI E COMUNICAZIONE

Art. 5 Utenti

¹ Gli organizzatori di manifestazioni sportive ricevono da fedpol i dati elettronici sotto forma di file protetto. Le condizioni per la comunicazione periodica dei dati elettronici sono fissate in accordo scritto tra fedpol e il rispettivo organizzatore di manifestazioni sportive. Nell'ambito del controllo degli accessi tramite il confronto dei documenti d'identità, l'organizzatore deve disporre dei requisiti necessari, segnatamente in materia di software e hardware in uso, conformemente a quanto disposto dal relativo accordo.

² La comunicazione dei dati avviene tramite un server FTP cifrato oppure mediante la consegna personale di un supporto di dati protetto. Gli organizzatori di manifestazioni sportive confermano la ricezione dei dati apponendo la loro firma sul foglio di controllo.

³ Il software e l'hardware utilizzati devono essere impiegati esclusivamente per il controllo degli accessi con i dati provenienti dal sistema d'informazione HOOGAN. Non sono autorizzate interfacce con altri sistemi ad esempio per i tornelli o i controlli dei biglietti.

Art. 6 Dati personali

¹ I dati elettronici sono dati operativi, importati², concernenti una determinata manifestazione e riguardano persone con misure attive³ al momento della manifestazione.

² La sezione Tifoseria violenta comunica i dati personali seguenti: fotografia, cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e misure pronunciate.

SEZIONE 4: TRATTAMENTO E CONTROLLO

Art. 7 Ulteriore utilizzo e controllo dei dati

¹ Il responsabile della sicurezza inserisce i dati elettronici nei sistemi di accesso stabiliti nell'accordo al massimo tre ore prima dell'apertura dello stadio. Entro un'ora dal termine della manifestazione sportiva i dati elettronici devono essere rimossi dai sistemi di accesso e cancellati dai supporti di memoria utilizzati. Sul foglio di controllo concernente la comunicazione dei dati sono registrate la data e l'ora dell'utilizzo e della cancellazione dei dati.

² Dopo la cancellazione dei dati, il responsabile della sicurezza trasmette alla sezione Tifoseria violenta il protocollo di valutazione unitamente al foglio di controllo concernente la comunicazione dei dati.

² Dati personali esteri che sono importati in HOOGAN correlati con una determinata manifestazione sportiva.

³ Le misure sono attive, ovvero sono ancora in vigore al momento della comunicazione dei dati.

³ Ai responsabili della sicurezza e al personale di sicurezza è vietato riprodurre o memorizzare i dati distribuiti in una forma diversa da quella definita nell'accordo. I dati non devono in nessun momento essere comunicati, trasmessi o resi visibili a terzi.

SEZIONE 5: CANCELLAZIONE E CONTROLLO PERIODICO

Art. 8 Cancellazione dei dati e comunicazione alla sezione Tifoseria violenta

¹ Conformemente all'articolo 10 capoverso 3 OMPAH, la comunicazione concernente la cancellazione dei dati deve avvenire entro le 24 ore dalla trasmissione dei dati tramite il foglio di controllo destinato alla sezione Tifoseria violenta. Quest'ultima verbalizza la trasmissione e la restituzione dei dati e registra una copia del foglio di controllo in HOOGAN sotto la relativa manifestazione sportiva.

² Se la sezione Tifoseria violenta constata delle irregolarità, essa richiama i responsabili della sicurezza e informa il servizio specializzato decentrato. La sezione Tifoseria violenta decide l'ulteriore procedura dopo aver consultato il servizio specializzato decentrato.

Art. 9 Controllo periodico degli organizzatori di manifestazioni sportive da parte della sezione Tifoseria violenta

¹ La sezione Tifoseria violenta controlla saltuariamente che gli organizzatori di manifestazioni sportive e i loro responsabili della sicurezza utilizzino i dati conformemente alla legge.

² Se la sezione Tifoseria violenta constata delle irregolarità, essa chiede all'addetto alla sicurezza della federazione di applicare delle sanzioni contro le persone inadempienti, dopo aver consultato il servizio specializzato responsabile.

SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° maggio 2013.

Berna, 30 aprile 2013

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA fedpol
del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Il direttore

Jean-Luc Vez